

STATUTO

I. NOME E SEDE

Con il nome

“ATMA” ASSOCIAZIONE TICINESE MISSIONE AIUTO ALL’AUTOSVILUPPO

(“ATMA” ASSOCIACÃO TICINESE MISSÃO AJUDA AO AUTO-DESENVOLVIMENTO)

(“ATMA” TICINO ASSOCIATION FOR THE HELP OF SELF-DEVELOPMENT)

sussiste con sede in Lugano, Canton Ticino, Svizzera, una associazione ai sensi degli artt. 60 e ssgg. del Codice Civile Svizzero.

II. SCOPO

Scopo della “ATMA” è il promuovere l’aiuto all’auto-sviluppo e l’aiuto umanitario a bambini bisognosi abitanti nelle zone rurali dello stato del Goiás in Brasile e nelle “Favelas” su tutto il territorio Brasiliano.

L’associazione utilizzerà gli aiuti finanziari per beneficiare bambini bisognosi e scuole elementari con poche o insufficienti risorse economiche che si impegneranno all’educazione ai valori umani. In cooperazione con associazioni ed enti locali specifici non a scopo di lucro a favore di progetti di sviluppo incoraggiando la popolazione locale a creare strutture idonee ad autogestirsi, nella ricerca di sistemi di produzione agro-ortofrutticola in equilibrio con l’ecosistema e rispettose dell’ambiente divulgando metodi di agricoltura organica non altamente inquinanti come avviene nell’agricoltura attualmente, allo scopo di valorizzare i loro prodotti agricoli e sensibilizzando al rispetto e alla salvaguardia delle foreste, stimolando le giovani generazioni indigene a rimanere nella zona rurale evitando l’esodo e conservando la cultura locale.

L’associazione è a favore della popolazione locale interessata senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il sesso, la religione e le opinioni politiche.

La “ATMA” può aderire a federazioni, organizzazioni ed enti con scopo analogo.

III. MEZZI E RESPONSABILITÀ DEI SOCI

L’associazione “ATMA”, oltre ai contributi versati dai soci, può esercitare attività di ricerca di sponsor ed aiuti finanziari organizzando collette pubbliche realizzate in Svizzera ed in altri paesi e facendo capo a donazioni di persone ed enti, organizzare manifestazioni ed eventi analoghi, vendere materiale quale pubblicazioni, materiale di promozione, video, ecc., tutto a beneficio dello scopo, nonché fare

capo a coloro che possano contribuire, per scienza od esperienza, alle attività promosse o mettere a disposizione mezzi ed infrastrutture.

Il contributo dei soci é fissato nel seguente modo:

- soci individuali CHF50.- all'anno;
- soci collettivi (associazioni consorelle ed organizzazioni simili) all'anno CHF200.-, più CHF10.- per ogni singolo membro dell'organizzazione.

I contributi sono da versare nella cassa della "ATMA" al momento dell'adesione ed in seguito all'inizio di ogni anno sociale. In caso di assoluta necessità la "ATMA" può, tramite opportuna decisione, richiedere da parte dei soci, dei contributi supplementari oltre alla quota annuale che in nessun caso potranno eccedere CHF200.- all'anno; oltre a ciò resta esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

IV. ORGANIZZAZIONE

Gli organi della "ATMA" sono :

- a) L'assemblea Generale (AG)
- b) La Direzione
- c) Il Comitato Direttivo (CD)
- d) Il Comitato dei Consiglieri (CC)

- a) *Assemblea Generale*

L'AG, l'organo supremo della "ATMA", essa, oltre ai poteri che le conferisce la legge, decide da sola dell'ammissione ed esclusione dei soci, in ambedue i casi essa può delegare tale potere al CD. L'AG é tenuta al principio della non discriminazione, religiosa, razziale e politica.

In caso di rifiuto di ammissione e di esclusione di soci la "ATMA" non é tenuta a fornire motivazione alcuna.

Fanno parte statutariamente della AG:

- I Soci Fondatori (SF) che compongono il CD; I membri individuali della Direzione;

- I soci collettivi con almeno 100 membri
- Il rappresentante eletto dei soci collettivi con meno di 100 membri;
- I rappresentanti del CC, nonché
- Il rappresentante eletto dei soci individuali.

I SF dispongono di diritto di voto doppio.

I rappresentanti del CC dispongono di un voto.

I soci collettivi dispongono di un voto per ogni 100 membri della loro organizzazione, ove i soci collettivi con meno di 100 membri eleggono collettivamente (in assemblea ad hoc) il loro rappresentante alla AG che dispone di un numero (cifra arrotondata a difetto) di voti pari al numero totale dei membri diviso per 100 (es. 350 membri : 350 : 100 = 3,5 = 3 voti).

Il rappresentante eletto (in assemblea ad hoc) dei soci individuali dispone di un voto, indipendentemente dal numero dei soci individuali.

b) *Direzione*

La Direzione della "ATMA" affidata ad un collegio composto da tre membri esercitanti le funzioni di Presidente, di Vicepresidente e di Segretario. Tutti i membri della Direzione dispongono di firma individuale e possono validamente rappresentare ed obbligare la "ATMA" verso terzi. I lavori della Direzione, coadiuvata in ogni questione dal CD, sono presieduti dal Presidente. Le decisioni della Direzione sono prese alla maggioranza, in caso di parità il Presidente ha voto preponderante.

La Direzione convoca la AG almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta ciò si riveli necessario o su suggerimento del CD. La Direzione informa la AG sulle attività della "ATMA" svolte ed in corso di svolgimento, nonché sui progetti futuri, ogni qualvolta avvenga una convocazione, ma almeno una volta all'anno. La Direzione viene nominata per un periodo di dieci anni, la prima volta dai SF, in seguito su proposta del CD, dalla AG. I membri della Direzione sono rieleggibili indefinitamente.

c) *Comitato Direttivo*

Il CD é composto dai Soci Fondatori (SF) della "ATMA", essi rimangono in carica vita natural durante e possono singolarmente nominare il loro successore. Il CD coadiuva la Direzione in ogni questione e nomina, contestualmente alla fondazione della "ATMA", i membri della Direzione per il primo periodo di carica di dieci anni. I membri della Direzione possono essere i SF stessi.

Il CD può provocare la convocazione di AG straordinarie ed i singoli SF dispongono di un diritto di veto su tutte le decisioni della AG che siano dibattute in assemblee ordinarie o straordinarie, che, per essere valide, devono avere la partecipazione di almeno i due terzi dei SF.

Il CD ha la facoltà inalienabile di promulgare il Regolamento Associativo (RA) a complemento dei presenti statuti ove vengono in particolare stabiliti i compiti e le competenze del CC. Il CD stabilisce in modo autonomo e senza interferenza degli altri organi della "ATMA" il proprio funzionamento.

d) *Comitato dei Consiglieri*

Il CC é composto dai singoli rappresentanti dei futuri settori operativi della "ATMA" e meglio:

Agricoltura

Ambiente

Cultura

Amministrazione

Ogni settore si organizza liberamente, riservata l'approvazione da parte del CD dei relativi regolamenti. Il rappresentante dei singoli settori viene eletto per un periodo di un anno e la relativa candidatura deve prima essere sottoposta per approvazione al CD. Il CC pure si organizza liberamente riservata l'approvazione da parte del CD del relativo regolamento. Il CC dispone di un diritto di veto analogo a quello dei SF, ove tale diritto viene dal CC esercitato singolarmente ma unicamente su decisione unanime dei membri del CC.

Il CC può essere coadiuvato dai così detti Responsabili Tecnici (RT), persone che per scienza od esperienza abbiano delle conoscenze di tipo tecnico e/o scientifico su tutti i processi legati alla coltivazione, produzione, commercializzazione ed industrializzazione dei prodotti agricoli ed i suoi prodotti derivati, in particolare, ma non limitato a, nei campi seguenti:

- biodiversità
- coltivazioni eco-compatibili
- coltivazioni innovative
- produzione in generale
- valorizzazione del prodotto (estrazione, confezione, stoccaggio ecc.)
- derivati ed estratti
- commercializzazione
- "image & communication"

- lobbying politico CH/BRASILE e resto del mondo
- aspetti amministrativi e legali

I RT devono dimostrare di possedere sufficienti e, se del caso, formali qualifiche nelle rispettive specializzazioni nonché la necessaria esperienza. Le candidature dei RT, assortite dalla relativa documentazione, vengono proposte per settore dai singoli rappresentanti nel CC e vagliate dal CD che procede alle relative nomine, dopo aver sentito il parere del CC; le decisioni di nomina o di stralcio di candidature di RT sono prese inappellabilmente dal CD.

V. *DISPOSIZIONI FINALI*

Le assemblee ad hoc per l'elezione del rappresentante dei soci collettivi con meno di 100 membri e quelle per l'elezione del rappresentante dei soci individuali sono liberi di organizzarsi e determinare le modalità di voto risp. di funzionamento senza interferenza degli organi della "ATMA". Il nominativo di ogni singolo rappresentante, che resta in carica per due anni, deve essere comunicato senza indugio al CD.

Eventuali vertenze che dovessero scaturire tra i soci, tra i soci e gli organi (ad eccezione del CD) e tra gli organi stessi (ad eccezione del CD) ed il CC saranno risolte in via arbitrale ex aequo et bono con decisione inappellabile del CD. Vertenze con il CD dovranno essere deferite ad un tribunale arbitrale ad hoc di tre membri che deciderà ex aequo et bono inappellabilmente. Gli arbitri sono nominati dalla AG in seduta plenaria straordinaria. In tutti i casi la vertenza sarà risolta con sede del Tribunale Arbitrale presso la sede della "ATMA". Resta riservato il diritto della "ATMA" di adire i tribunali ordinari per l'incasso di pretese verso terzi compresi i contributi e per la difesa degli interessi associativi o in caso di pretese vantate da terzi nei confronti della "ATMA". In questi casi la competenza di conduzione della relativa procedura spetta alla Direzione congiuntamente al CD.

La "ATMA" può essere iscritta quale associazione scopo ideale presso il competente Ufficio del Registro di Commercio. L'iscrizione avviene a cura della Direzione.

Il presente statuto è stato approvato all'unanimità dall'assemblea generale costitutiva del 28 febbraio 2000 tenutasi a Lugano presso lo Studio legale e notarile dell'avv. Renato L. Bloch, in Via Nizzola 2, alle ore 11.30 e modificato in data 18.05.2008, con modifica aggiuntiva dello scopo.